

Prof. Fabrizio Politi
ordinario di diritto costituzionale
Preside della Facoltà di Economia
Università degli studi dell'Aquila

L'Aquila, 13.2.2009

Spett.le A.R.U.A.L.
Associazione Regionale Università Agrarie Lazio
Avv. Marcello Marian

Gent.mo Avv. Raffaele Marchetti

Oggetto: Liquidazione degli usi civici su terre private gravate. Osservazioni sul parere reso alla Regione Lazio dall'Avvocatura Generale dello Stato (Avv. F. Lettera) il 23.5.2008

La Regione Lazio, Dipartimento Economico e Occupazionale, si è rivolta all'Avvocatura Generale dello Stato chiedendo "parere sui criteri per la liquidazione degli usi civici su terre private in forza dell'art. 4 (novellato) L. Lazio n. 6 del 2005".

Dopo avere ricordato i tratti salienti della disciplina legislativa relativa ai diritti di uso civico, l'Avvocatura (nel peraltro breve parere) giunge rapidamente alla conclusione ritenendo "coerente con la disciplina settoriale il richiamo fatto con la citata lettera prot. 14879 del 29.1.2008 secondo la quale "con l'entrata in vigore della L.R. n. 6/2005, si deve tenere conto del valore del diritto di uso civico estinto con la liquidazione".

Inoltre l'Avvocatura, con una apodittica affermazione, dichiara che "I criteri espressi dalla sent. della Corte cost. n. 83 del 1996 non appaiono applicabili in quanto la predetta sentenza si era pronunciata su testo espunto dall'art. 4 cit."

Una semplice lettura della sentenza n. 83 del 1996 della Corte costituzionale, il cui contenuto non è minimamente riportato nel parere dell'Avvocatura, e degli articoli di legge relativi alla questione in oggetto, dimostra l'erroneità delle conclusioni cui giunge il parere rilasciato dall'Avvocatura dello Stato.

Infatti, con la sent. n. 83 del 1996 la Corte costituzionale, chiamata a giudicare della legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge regionale n. 1/1986 della Regione Lazio (secondo cui "Allorché si procede alla liquidazione degli usi civici, le zone gravate di uso civico che ... abbiano acquistato un carattere edificatorio, sono stimate secondo il loro valore attuale, tenendo conto anche dell'incremento di valore che esse hanno conseguito"), ha adottato una pronuncia (c.d. interpretativa di rigetto) con cui ha indicato a tutti gli operatori l'interpretazione da assegnare non solo alla disposizione impugnata (art. 4 legge reg. Lazio n. 1/1986), ma più in generale agli artt. 5, 6 e 7 della legge n. 1766 del 1927.

Più precisamente, la Corte costituzionale ha affermato che: *"Poiché l'affrancazione mediante imposizione di canone è un surrogato del modo di liquidazione previsto dall'art. 5 della legge del 1927 (rispetto al quale ha carattere di eccezione ...), il canone capitalizzato deve risultare pari al valore della quota del fondo che sarebbe spettata al comune se si fosse proceduto all'affrancazione mediante divisione, di guisa che pure nel caso dell'art. 7 della legge n. 1766 è rilevante quale coefficiente di calcolo il valore del fondo come si argomenta a chiare lettere dall'art. 10, relativo all'affrancazione di terre di uso civico occupate. Viceversa del valore dei diritti estintosi dovrà tenersi conto in entrambi i casi quale criterio concorrente di proporzionamento della quota o del capitale del canone tra il minimo e il massimo indicati dall'art. 5. I due criteri di calcolo non già si escludono, bensì si integrano a vicenda".*

Pertanto appare evidente come non possa che biasimarsi la "rapidità" con cui l'Avvocatura ha deciso di "liquidare" il contenuto della sentenza n. 83 del 1996 della Corte

la liquidazione". L'Avvocatura dunque non dichiara esplicitamente di condividere, né di ritenere esatta, né (ancor meno) di ritenere tale conclusione come l'unica possibile (o costituzionalmente valida), ma soltanto "coerente con la disciplina di settore" (interpretazione inoltre prospettata all'Avvocatura medesima – non sappiamo da quale organo, probabilmente dalla stessa Regione Lazio – con lettera prot. n. 14879 del 29.1.2008).

Appare dunque evidente come (nel punto II del parere) l'Avvocatura finisca per difendere (definendola "coerente con la disciplina settoriale") una interpretazione degli artt. 5, 6 e 7 della legge n. 1766 del 1927 non accettabile in quanto palesemente incostituzionale come dichiarato a chiare lettere dalla Corte costituzionale con la sent. n. 83 del 1996. E, si ribadisce, questa pronuncia della Corte costituzionale indica chiaramente l'interpretazione da assegnare agli artt. 5, 6 e 7 della legge n. 1766 del 1927 (cui fa esplicito rinvio l'art. 4, comma 2, della Legge Reg. Lazio n. 1/1983 come modificato dalla legge n. 6/2005) in merito ai criteri da utilizzare per la liquidazione dei diritti di uso civico sui terreni che "abbiano acquisito carattere edificatorio" (e che sono gli identici terreni di cui si occupava il previgente art. 4 legge reg. Lazio). Dunque ancora una volta riemerge la centralità e l'attualità di quanto dichiarato dalla Corte costituzionale nella sent. n. 83 del 1996 secondo cui "La norma (della Reg. Lazio) non incide sul metodo di calcolo del compenso dell'affrancazione, ma si limita a precisare che l'incremento di valore prodotto da una sopravvenuta destinazione edificatoria, a differenza di quello prodotto dalle migliorie apportate dal proprietario, non va dedotto dal valore del fondo ai fini della determinazione del compenso, la quale poi seguirà le regole degli artt. 5, 6 e 7 della legge statale".

E piace concludere con le parole con cui la Corte costituzionale chiude la parte motiva della pronuncia n. 83/1996 e secondo cui "è giusto che dalla sopravvenienza di valore profitti proporzionalmente anche la popolazione titolare dei diritti estinti". Ed è da sottolineare l'espressione "è giusto" utilizzata dalla Corte, che indica il valore costituzionale da proteggere